DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E A SOSTEGNO DEI PROCESSSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE

Art. 6

Disposizioni in materia di personale

Al personale che partecipa alle missioni internazionali di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 9, della legge 3 agosto 2009, n. 108, e all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. Al personale impiegato nella missione UNAMID, se usufruisce di vitto e alloggio gratuiti, nella missione MINUSTAH e nella missione EUPM, di cui all'articolo 5, commi 8, 15-bis e 21, l'indennita' di missione, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 108 del 2009, e' corrisposta nella misura del 98 per cento. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.

Versione in vigore dal 9 ottobre 2010, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processsi di pace e di stabilizzazione
Estremi	Decreto-legge 1 gennaio 2010, n. 1
Capo	II — Missioni internazionali delle Forze armate e di polizia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 gennaio 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-proroga-degli-interventi-di-cooperazione/art-6-disposizioni-in-materia-di-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it